COMMISSIONE SPECIALE PER LA CINEMATOGRAFIA

XXIII.

SEDUTA DI LUNEDÌ 26 MARZO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINELLI

INDICE PAG. Comunicazione del Presidente: PRESIDENTE 269 Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio): Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia. (1946) 269 Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio): ALICATA ed altri: Disposizioni per la cinematografia. (1538); Calabrò ed altri: Disposizioni per la cinematografia (1783); Dal Canton Maria Pia ed altri: Disposizioni relative alla cinematografia per ragazzi. (341); CORBI ed altri: Provvidenze a favore del cortometraggio cinematografico na-PRESIDENTE . . . 269, 270, 272, 273, 274 ALICATA 270, 271, 272, 273 CORBI 270, 274 BRUSASCA, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 271, 272 SEMERARO GABRIELE, Relatore . . . 271, 274 SAVIO EMANUELA Calabrò 271, 272, 274

DELLI CASTELLI FILOMENA

La seduta comincia alle 17,30.

CERVONE, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bucciarelli Ducci, Caroleo e Gatto sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Delli Castelli Filomena, Cantalupo e De Meo.

Seguito della discussione del disegno di legge:
Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni
sulla cinematografia. (1946); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputali
Alicata ed altri: Disposizioni per la cinematografia. (1538); Calabrò ed altri: Disposizioni per la cinematografia. (1763); Dal
Canton Maria Pia ed altri: Disposizioni
relative alla cinematografia per ragazzi.
(341); Corbi ed altri: Provvidenze a favore
del cortometraggio cinematografico nazionale. (369).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Alicata ed altri: « Disposizioni per la cinematografia »; Calabrò ed altri: « Disposizioni per la cinematografia »; Dal Canton Maria Pia ed altri: « Disposizioni relative alla cinematografia per ragazzi »; Corbi ed altri: « Provvidenze a fa-

vore del cortometraggio cinematografico nazionale ».

Avverto che la Commissione deve continuare la discussione sulla definizione del film « adatto » o « prodotto » per la gioventù.

Nella precedente seduta, tale discussione fu sospesa dopo aver approvato due commi di un articolo aggiuntivo 9-bis. Si deve, ora, stabilire la lunghezza dei film adatti per la gioventù.

VIVIANI LUCIANA. Mi sembra che la questione della lunghezza valga solo per i film « prodotti », per la gioventù, ma non per quelli « adatti ».

ALICATA. Noi dovremmo approvare un comma nel quale sia fissata la lunghezza che può e deve avere il film « prodotto » per la gioventù.

CORBI. L'emendamento potrebbe essere così formulato: « purché non siano di lunghezza inferiore ai 1200 metri e non superino i 2000 metri ».

PRESIDENTE. Do lettura del testo dell'articolo 9-bis, approvato nella precedente seduta:

« Potranno essere dichiarati adatti per la gioventù soltanto i film a contenuto morale, culturale e ricreativo i quali siano adeguati alla mentalità dei minori degli anni sedici e rispondano alle sane esigenze della loro vita individuale e sociale.

Saranno dichiarati prodotti per la gioventù quei film adatti per i minori degli anni sedici che siano ad essi specificatamente destinati ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Corbi:

« Al secondo comma dell'articolo 9-bis aggiungere, in fine, le parole: purché non siano di lunghezza inferiore ai 1200 metri e non superiore ai 2000 metri ».

(E approvato).

Do lettura del seguente emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Savio Emanuela:

«La qualifica di film " prodotto per la gioventù" e di " film adatto per la gioventù " deve risultare dal nulla osta di proiezione rilasciato dalla Presidenza del Consiglio ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Do lettura del testo dell'articolo 9-bis, come risulta approvato:

«Potranno essere dichiarati adatti per la gioventù soltanto i film a contenuto morale, culturale e ricreativo i quali siano adeguati alla mentalità dei minori degli anni sedici e rispondano alle sane esigenze della loro vita individuale e sociale.

Saranno dichiarati prodotti per la gioventù quei film adatti per i minori degli anni sedici che siano ad essi specificatamente destinati, purché non siano di lunghezza inferiore ai 1200 metri e non superiore ai 2000 metri.

La qualifica di film "prodotto per la gioventù" e di "film adatto per la gioventù" deve risultare dal nulla osta di proiezione rilasciato dalla Presidenza del Consiglio".

Lo pongo in votazione nel suo complesso. (È approvato).

Passiamo, ora, alla discussione dell'articolo 17 del disegno di legge n. 1946, che la Commissione ha già concordato dover discutere in questa sede.

Do lettura del testo dell'articolo 17:

« Dopo l'articolo 27 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è inserito il seguente articolo:

ART. 27-bis. — « La qualifica di film "adatto per la gioventù " è attribuita, previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 integrata:

- a) da un direttore didattico;
- b) da un capo di Istituto di istruzione media;
- c) da un docente universitario di pedagogia o psicologia, designati dal Ministero della pubblica istruzione;
- d) da un magistrato designato dal Ministero di grazia e giustizia;
- e) da un padre di famiglia designato dall'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo;
- f) da una madre di famiglia designata dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

I membri di cui al presente articolo sono nominati con le stesse modalità stabilite per gli altri componenti ».

Do lettura dell'emendamento proposto dalla onorevole Viviani Luciana:

« Sopprimere all'articolo 17 le lettere d), e) e f) ».

CERVONE. Ricordo che, nell'articolo 2, dove si parla del Comitato consultivo per i film adatti o prodotti per la gioventù, si fa una elencazione di queste stesse persone; cioè, si dice che il Comitato deve essere integrato da un direttore didattico, da un capo di isti-

tuto, da un magistrato e da un docente universitario. In questo nuovo articolo si dicono le stesse cose. Non è una ripetizione?

BRUSASCA, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. La Commissione consultiva di cui all'articolo 2, deve occuparsi di direttive di carattere generale; invece, l'organo di che trattasi esaminerà se una determinata produzione è adatta o prodotta per la gioventù.

ALICATA. Per questo motivo, il nostro emendamento ha una sua logica: mentre nella Commissione consultiva sono state ammesse molte persone, affinché si possa dare un indirizzo, in questo organo, che è essenzialmente tecnico, la presenza dovrebbe essere limitata agli esperti.

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. In effetti, queste Commissioni e questi Comitati sono diventati molto numerosi. Vorrei pregare i colleghi di limitare il Comitato tecnico a tre esperti.

SAVIO EMANUELA. Se nella Commissione consultiva, che ha compiti generali, abbiamo inserito anche i genitori, tanto più mi pare opportuno che, in questo organo, sia incluso un rappresentante delle famiglie. Pertanto, sono d'accordo con l'emendamento presentato dalla collega Dal Canton.

BRUSASCA, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Pur essendo d'accordo nel limitare quanto più è possibile questi Comitati, penso che, specialmente nel primo periodo di applicazione della legge, siano opportune le partecipazioni che abbiamo contemplato, ai fini di dare un elemento tranquillizzatore alle famiglie. Ha ragione l'onorevole Alicata quando dice che la valutazione deve essere preminentemente tecnica, specialmente per quanto riguarda il film « prodotto per la gioventù », ma ci deve essere anche una valutazione morale, pedagogica, una valutazione che stabilisca se, effettivamente, quel determinato film merita il trattamento economico previsto.

ALICATA. Dobbiamo insistere su tale questione che può sembrare di marginale importanza, ma che, in effetti, non lo è. I problemi morali, educativi, pedagogici, didattici sono problemi scientifici. E noi, per fortuna, in Italia abbiamo in questo campo della scienza una lunga e gloriosa tradizione. Perché, quindi, non scegliere degli esperti che considerino questi problemi, non da un punto di vista intuitivo o sentimentale, ma da un punto di vista scientifico e positivo!

Nella proposta di legge Dal Canton si parla di un rappresentante dell'O.N.M.I., che è già una cosa diversa dal generico padre e madre di famiglia.

La collega Dal Canton si riferiva proprio all'insegnante elementare e al professore di scuola media, mentre nell'emendamento della collega Viviani si dice di integrare il Comitato tecnico con i due elementi già proposti dalla onorevole Dal Canton, in più, un terzo elemento da scegliere tra i docenti universitari di psicologia.

Perciò, noi insisteremo che si accolga la proposta Dal Canton, integrandola con la proposta Viviani. Quasi certamente i tre componenti di questo Comitato saranno, per loro conto, padri o madri di famiglia, ma, in più, avranno la competenza specifica.

SEMERARO GABRIELE, Relatore. Per la verità, mi sono già espresso in materia. Più che altro, io sono preoccupato della funzionalità di questo Comitato. Ad ogni modo, mi rimetto alla Commissione.

BRUSASCA, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Osservo che, secondo quanto dispone questo articolo, i primi tre componenti della Commissione, sui quali non c'è discussione, sarebbero tutti designati dal Ministero della pubblica istruzione. Se si vuole stabilire un giusto equilibrio, non credo sia questa la soluzione migliore, in quanto si darebbe forse alla Commissione un carattere troppo scolastico.

Data l'importanza dell'argomento, propongo di rinviare la discussione su questo punto per meglio esaminare la formulazione del testo.

NATTA. Circa la composizione della Commissione, proporrei una soluzione che mi pare sia offerta dal testo proposto dalla onorevole Dal Canton. Proporrei che, nel Comitato tecnico, ci siano gli esperti indicati dall'emendamento Viviani e che nella Commissione di appello, cioè nella Commissione tecnica di secondo grado, possa esserci il rappresentante dell'O.N.M.I., come proposto dalla onorevole Dal Canton.

SIMONINI. Credo, effettivamente, che la presenza, in quella Commissione di un padre e di una madre di famiglia, appesantirebbe la funzionalità della Commissione stessa, alla quale occorrono competenze specifiche. Non riesco, poi, a capire perché si debba includere il rappresentante dell'O.N.M.I.

Perciò, mi dichiaro favorevole alla proposta della onorevole Viviani.

CALABRO. Essendo cinque i tecnici, vorrei ridurre a tre gli elementi non tecnici, sostituendo uno dei tre elementi con un magistrato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 17 nel testo governativo.

(E approvata).

Pongo in votazione la soppressione delle lettere d) e) f), proposta dalla onorevole Viviani e non accettata dal Governo.

(Non è approvata).

L'onorevole Viviani propone la seguente lettera:

" d) da un magistrato scelto dal Ministero di grazia e giustizia, tra i giudici del tribunale dei minorenni".

La pongo in votazione.

(E approvata).

Pongo in votazione l'emendamento Dal Canton sostitutivo delle lettere e) e f) con una lettera e): « Un padre e una madre di famiglia designati dall'Opera nazionale maternità e infanzia ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 17 del testo governativo.

(È approvato).

Do lettura del testo dell'articolo 17, testé approvato e che assumerà, in attesa di coordinamento, il numero 9-ter:

« La qualifica di film adatto o prodotto per la gioventù è attribuita dalla Presidenza del Consiglio, previo parere del Comitato tecnico per il film a lungo metraggio di cui all'articolo 3, integrato:

- a) da un direttore didattico;
- b) da un capo di istituto di istruzione media;
- c) da un docente universitario in pedagogia, psicologia, designati dal Ministero della pubblica istruzione;
- d) da un magistrato designato dal Ministero di grazia e giustizia tra i giudici del tribunale dei minorenni;
- c) da un padre e una madre di famiglia designati dall'Opera nazionale maternità e infanzia.

I membri di cui al presente articolo sono nominati secondo le stesse modalità stabilite per gli altri componenti ».

ALICATA. Chiedo la votazione a scrutinio segreto di tale articolo.

PRESIDENTE. Chiedo se la domanda è appoggiata.

(E appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 9-ter, testé letto.

(Seque la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dell'articolo 9-ter:

Hanno preso parte alla votazione:

Alicata, Basso, Bernieri, Cervone, Corbi, Delli Castelli Filomena, Calabrò, Cappugi, Cantalupo, Dal Canton Maria Pia, De Meo, Martinelli, Matarazzo Ida, Marchionni Zanchi Renata, Murdaca, Natta, Romanato, Romualdi, Savio Emanuela, Schiavetti, Semeraro Gabriele, Simonini, Vischia e Viviani Luciana.

Si riprende la discussione.

BRUSASCA, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Faccio presente che, in seguito a tale soppressione, è necessario provvedere a definire l'organo competente.

ALICATA. Sarà il Comitato tecnico gene-

rale a decidere su questa materia.

CALABRO. Prendendo atto della votazione che ha soppresso tutto l'articolo, vorrei porre un quesito al relatore. A chi sarà demandata la competenza del giudizio di appello? Si integra la Commissione di appello oppure funziona la prima Commissione?

ALICATA. A mio avviso, la Commissione ha votato sul fatto, respingendo l'istituzione di un organo speciale per l'attribuzione di competenza dei film prodotti per ragazzi.

Pertanto, non ci resta che passare ad esaminare le provvidenze economiche.

BRUSASCA, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Ritengo comunque sia opportuno integrare la Commissione tecnica di appello con elementi che possano portare un contributo specifico nel giudicare se un film è o non adatto per ragazzi.

ALICATA. La mia preoccupazione, onorevole Brusasca, è legata ad una questione di principio. Non sono un esperto di Regolamento, e non c'è l'onorevole Lucifredi il quale forse avrebbe sostenuto la tesi opposta alla

mia! È una questione delicata che non investe la sostanza specifica della legge, ma il nostro Regolamento. A tale riguardo, l'interpretazione data dall'onorevole rappresentante del Governo non mi sembra accettabile.

A mio avviso, noi abbiamo votato su di un principio; cioè, che la definizione di film per la gioventù non deve esser data da un organismo speciale, ma dagli stessi Comitati tecnici che provvedono anche a tutti gli altri problemi.

Pregherei, perciò, prima di prendere uno decisione, che si rifletta ponderatamente sulla questione.

CERVONE. Io non ho l'esperienza dell'amico Lucifredi né quella del collega Alicata; però, mi sembra che l'ultima votazione sia stata il coronamento di tutta una discussione e di un atteggiamento intorno ad un determinato tema.

Ma questa votazione, a mio avviso, non può annullare un determinato indirizzo preso dalla Commissione. La votazione, perciò, ha due aspetti: uno che riguarda la questione di principio e l'altro che riguarda la formulazione stessa del principio. Votando le parti separate dell'articolo, abbiamo chiaramente ammesso l'esigenza di un comitato incaricato di stabilire se un film sia adatto per la gioventù. Quando, poi, siamo passati alla formulazione complessiva, la votazione ha dato un risultato negativo. Il voto negativo, quindi, riguarda soltanto la seconda parte e non la prima.

ALICATA. Le argomentazioni dell'onorevole Cervone non tengono conto delle norme che riguardano la formazione delle leggi, contenute nella Costituzione e nel Regolamento della Camera. Il Regolamento della Camera richiede, infatti, che si votino prima gli eventuali emendamenti e, poi, l'articolo nel suo complesso. Questo ha una motivazione.

Si ammette, cioè, che l'approvazione di certi emendamenti non implica l'approvazione delle rimanenti parti del testo primitivo, perché un emendamento può essere tale da trasformare completamente un testo di legge.

Credo, perciò, che il Presidente non vorrà assolutamente mettere in discussione il fatto che qui siamo di fronte ad uno di quei casi tipici di preclusione, per cui non si può tornare indietro.

SIMONINI. Evidentemente, non mi posso presentare come un tecnico di questioni regolamentari. Ho ascoltato, tuttavia, attentamente quanto detto dall'onorevole Cervone e la replica dell'onorevole Alicata, i cui dubbi considero legittimi. Il problema è questo: sapere

se, allo stato delle cose, abbiamo il diritto di riprendere l'argomento in discussione, argomento sul quale abbiamo già votato. Di fronte a questo dubbio, io non credo che resti altro da fare, se non quello che si è fatto in molte altre occasioni del genere. Si sospende la discussione sull'argomento e si prega il nostro Presidente di interpellare o il Presidente della Gamera o il Presidente della Giunta del regolamento.

Faccio, in tal senso, una proposta formale. DELLI CASTELLI FILOMENA. Vorrei rivolgere una viva preghiera ai colleghi della opposizione, i quali, tra l'altro, in ripetute occasioni, hanno detto e dimostrato di accedere a determinate esigenze. Vorrei chiedere che, al di là delle rispettive posizioni politiche, si trovi il modo di togliere ai Comitati tecnici la gravosa responsabilità di dover dare il giudizio sui film adatti per la gioventù. Essi sono già oberati di lavoro e, difficilmente, potrebbero assolvere a questo ulteriore incarico.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, accogliendo la proposta dell'onorevole Simonini, rimane stabilito di sospendere ogni ulteriore discussione e decisione su questo punto, riservandomi di interpellare — a questo riguardo — il Presidente della Camera.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame degli altri emendamenti all'articolo 9 che si riferiscono alla questione economica.

La onorevole Dal Canton ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Qualora il film sarà dichiarato adatto per la gioventù dalla competente Commissione il contributo concesso al produttore sarà del 16 per cento, anziché del 14 per cento ».

ALICATA. A me sembra che all'emendaniento della onorevole Dal Canton manchi la parte fondamentale. Noi dobbiamo, infatti, stabilire le provvidenze per i film prodotti per la gioventù.

Nel precedente articolo abbiamo fissato un criterio molto importante. Sulla base della proposta di legge Dal Canton, abbiamo praticamente stabilito l'esistenza di un film che viene prodotto per la gioventù. Credo che il primo compito della Commissione sia quello di dare consistenza a questo riconoscimento fissando per detti film delle provvidenze particolari. Trattiamo un tipo di film che ha specifiche caratteristiche; deve, tra l'altro, avere un metraggio inferiore a quello normale. Quindi, dobbiamo stabilire provvidenze molto vantaggiose al produttore il quale compie

un'opera benemerita ed anche all'esercente il quale, quando proietta un film adatto per la gioventù, compie, anche egli, opera educativa e morale e, pertanto, va incoraggiato.

Abbiamo, poi, la seconda parte: i film dichiarati adatti per la gioventù. Anche, qui, si deve dare un incoraggiamento, senza dimenticare che, per questi film, già valgono tutte le provvidenze che sono state stabilite per i film normali.

Fisserei, quindi, prima le provvidenze a favore dei film prodotti per la gioventù e abbonderei. Poi, per i film adatti per la gioventù, stabilirei, innanzitutto, se si possono considerare dei premi suppletivi che potrebbero essere, non stabiliti, o stabiliti in misura ragionevole.

CALABRO. Mi pare che la sede nella quale fissare i premi dei film per la gioventù non sia l'articolo in esame. Noto, inoltre, che vi è un emendamento che riduce la percentuale da dare all'esercizio; a questo riguardo, ritengo si dovrebbe fare distinzione fra grande esercizio e piccolo esercizio.

PRESIDENTE. Abbiamo, ora, un emendamento presentato dalla onorevole Viviani, del quale do lettura:

« I film nazionali a lungo metraggio diehiarati prodotti per la gioventù sono ammessi alla programmazione obbligatoria, con un contributo pari al 6 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato, oltre al contributo del 14 per cento di cui all'articolo 9, entro i limiti di tempo e alle condizioni di cui ai commi precedenti ».

La onorevole Viviani propone, quindi, un contributo totale del 20 per cento, ed il suo

emendamento si riferisce solo ai film prodotti per la gioventù.

SEMERARO GABRIELE, Relatore. Propongo, dato che l'articolo 9 sostituisce l'articolo 14 che si riferisce ai film adatti per la gioventù, di trattare prima i film adatti per la gioventù e di passare, poi, a trattare i film prodotti per la gioventù.

CORBI. Sono contrario. A me pare che, se delle provvidenze vi debbono essere, debbono essere per i film prodotti per la gioventù. Ciò, in quanto i film adatti per la gioventù rientrano nella normalità. Essi hanno un maggior pubblico, possono essere visti sia dai giovani che dagli adulti e, di conseguenza, non hanno bisogno di particolari provvidenze per essere incoraggiati.

ROMUALDI. Poiché l'articolo in esame è molto complesso e sono stati presentati numerosi emendamenti, e poiché ritengo sia necessario coordinarli e discutere con maggiore competenza ed ordine, propongo, quindi, ri rinviare la discussione, per dar modo agli onorevoli colleghi di effettuare un esame più approfondito.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, aderisco alla proposta avanzata dall'onorevole Romualdi, e rinvio la discussione alla seduta di domani, martedì 27 marzo 1956, alle ore 11.

La seduta termina alle 21,25.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Francesco Cosentino

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI